



Registro Generale n. 67

ORDINANZA SINDACALE

N. 7 DEL 30-06-2023

Oggetto: Emergenza arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti diramato da Dipartimento della Protezione civile con Bollettino di vigilanza del 29.06.2023: chiusura di parchi e giardini nella giornata di venerdì 30 giugno 2023

IL SINDACO

Sentita la struttura di protezione civile, così come prescritto dall'art.12 del d.lgs. n.1/2018;

Visto il Bollettino di Vigilanza nazionale diramato in data 29 giugno 2023 dal Dipartimento della Protezione Civile, che prevede per la Regione Toscana per la giornata di venerdì 30 giugno 2023 il codice di allerta arancione dalle ore 12.00 per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e per temporali forti;

Vista pertanto la previsione particolarmente critica diramata, si ritiene necessario procedere alla chiusura di giardini, parchi ed aree verdi pubbliche nella giornata di venerdì 30 giugno, atteso che i fenomeni potranno risultare forti e localmente persistenti e potrebbero essere accompagnati da intense raffiche di vento e grandinate.

Considerata la gravità dell'evento meteorologico previsto, in grado di comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità;

Visti:

- l'art.6 del d.lgs.n.1/2018 che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile;
- l'art.12 del d.lgs.n.1/2018 che definisce le funzioni del Comune e, al comma 5, individua le responsabilità del Sindaco e i suoi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate al fine di "...prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica..." attribuendo la

competenze ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art.54 del d.lgs.n.267/2000;

- il TUEL d.lgs.267/2000 artt. 54, ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

ORDINA

dalle ore 12:00 di venerdì 30.06.2023 fino alle ore 08:00 di sabato 01.07.2023:

- a. il divieto di accesso ai parchi e giardini, raccomandando comunque ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili;
- b. ai gestori delle attività economiche presenti all'interno di giardini/parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza;
- c. è vietata qualunque attività all'aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi del Comune di Pelago;

DISPONE

L'inoltro della presente ordinanza, per la necessaria e tempestiva diffusione, ai competenti Uffici Comunali e, in particolare, al Comando di Polizia Municipale al fine di fare quanto necessario per il controllo e l'esecuzione della presente ordinanza.

Alla violazione della presente ordinanza si applica l'art. 650 del codice penale.

AVVERTE

- che in caso di inadempienza al presente provvedimento si procederà a termini di Legge;
- che avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

INOLTRE DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Prefettura di Firenze.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Dott. Nicola Povoleri